prodotto. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare "Soci onorari" ,le nomine non possono essere superiori a 15 per anno. I " Soci onorari" hanno diritto di voto nelle Assemblee dell'"associazione" e possono proporsi come componenti delle cariche sociali.

4. Sono "Soci sostenitori" le imprese individuali e collettive, le organizzazioni private e pubbliche. I "Soci sostenitori" sono tenuti al versamento della quota annuale di iscrizione e possono contribuire con elargizioni volontarie. I "Soci sostenitori" hanno diritto di voto nelle Assemblee dell'"associazione" e possono proporsi come componenti delle cariche sociali evidenziando potenziali conflitti di interessi.

5. Sono "Soci benemeriti" le imprese individuali o collettive, le organizzazioni private e pubbliche, che vogliono accedere ad uno spazio dedicato alle aziende o che vogliono attivare una convenzione. I soci benemeriti sono tenuti al versamento della quota annuale e possono effettuare elargizioni e donazioni anche non in denaro. I "Soci benemeriti" hanno diritto di voto nelle Assemblee dell'"associazione" e possono proporsi come componenti delle cariche sociali evidenziando potenziali conflitti di interessi.

6. Sono "Soci studenti" gli studenti che stanno frequentando la scuole di ogni ordine e grado. Essi sono tenuti al versamento della quota annuale di iscrizione agevolata. I "Soci studenti" maggiorenni hanno diritto di voto nelle Assemblee dell'"associazione" e possono proporsi come componenti degli organi sociali.

7. Sono "Soci simpatizzanti" gli individui, le aziende, le organizzazioni private e pubbliche che aderiscono alle finalità dell'"Associazione" senza partecipare attivamente alle iniziative.

8. Nella domanda di adesione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'"associazione". L'aspirante Socio deve fornire tutte le informazioni, anche di carattere personale, nel rispetto della normativa vigente, che consentano di organizzarne l'attività in rapporto alle funzioni e alle iniziative svolte dall'"associazione". L'iscrizione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo.
9. Tutti i Soci cessano di appartenere all'"associazione" per: - dimissioni volontarie; - mancato versamento della quota associativa - morte; - evidente e ripetuto comportamento non conforme allo statuto e al regolamento interno; - conflitto di interessi non dichiarato al momento dell'adesione nei confronti della missione dell'Associazione; - evidente mancata lealtà alla missione dell'"associazione"; - indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.
10. Le attività svolte dai soci per l'"associazione" sono – con le eccezioni descritte al paragrafo successivo - volontarie e quindi non hanno diritto a compensi ma soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per ragione del loro ufficio.
11. Per perseguire le finalità descritte nell'art. 2 o, in particolare, per le attività specialistiche, per le quali si richiederanno continuità, impegno, competenze oltre la media, e non copribili dall'attività volontaria, si potranno: - assumere lavoratori dipendenti; - avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo; - cooptare e aggregare specialisti e "professional" . Tutto ciò potrà avvenire anche ricorrendo a propri associati nel rispetto della normativa vigente.

ART.5) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun socio spetta un solo voto.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni 5 anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 7, elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori l'Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possono essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

ART. 6) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. All'interno del Consiglio Direttivo saranno eletti uno o più vice Presidenti, un segretario e un tesoriere. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione. I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

-Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione; -Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione; -Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione; -La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo; -La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; -La fissazione delle quote sociali; -La facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; -La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea; -La delibera sull'ammissione di nuovi soci; -Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.